

CCONVENZIONE EPPER LA CONCESSIONE DEL COUSO DEI COLLETTORI DI BONIFICA SITI IN CONTRADA IOMERA NEL COMUNE DI ORTONA

L'anno, il giorno del mese di nella Sede

TRA

il **CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO** con sede in Chieti, via Gizio n. 36, C.F. 01803810694, rappresentato dal Presidente Roberto Roberti, nato a Lucera (FG) il 01/01/1938 e domiciliato nella sede Consortile, autorizzato con delibera della Deputazione Amministrativa n. 80 del 22.03.2016 - Concedente;

Il **COMUNE DI ORTONA**, C.F. _____ rappresentato dal Sindaco _____, nato a _____, il _____, domiciliato presso la sede Municipale in Ortona, in forza di delibera del Consiglio n. _____ in data _____, resa esecutiva a tutti gli effetti di legge - Concessionario;

la società **SASI S.p.A.** a capitale interamente pubblico con sede in Lanciano (CH) zona industriale Marciianese n. 5, C.F. _____, rappresentata da _____, nato a _____ il _____, domiciliato presso la sede della SASI S.p.A.

PREMESSO

- che i collettori per la raccolta delle acque costituiscono opera pubblica di bonifica, realizzata nella zona rivierasca nord in C.da Iomera del Comune di Ortona da questo Consorzio, unitamente all'impianto di depurazione denominato Arielli, con finanziamenti erogati alla Regione Abruzzo a valere sui fondi FIO, e pertanto l'opera, ai sensi delle legge regionale n° 3/1993, come modificata dalla successiva legge n° 58/1997, (che richiama espressamente il contenuto della legge regionale 10 gennaio 1986 n° 2, in materia di trasferimenti), è stata trasferita in proprietà a questo Consorzio con decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 245 in data 28.11.2001 e ciò sia perché tale previsione era contenuta nella delibera di affidamento al Consorzio dei relativi lavori di costruzione, sia perché l'impianto riveste carattere strumentale rispetto alle funzioni di bonifica esercitate, che effettivamente in esso continuano ad essere espletate, mentre si rende possibile contemporaneamente l'utilizzazione parziale del bene nei confronti di terzi, senza che venga annullata o comunque menomata la funzione principale ed essenziale di bonifica per cui il bene è stato realizzato ed assegnato al Consorzio di Bonifica Centro;
- che il Comune di Ortona, a seguito di reiterate sollecitazioni dei cittadini residenti nella C.da Iomera, si è fatto promotore per l'impiego del collettore, che corre parallelo alla SS Adriatica n. 16 e si collega al depuratore Arielli sempre nel territorio comunale, il tutto come risultante dallo stato di fatto, per gli allacci fognari delle utenze che ne faranno richiesta;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ARTICOLO 2

Oggetto della concessione

Il Consorzio di Bonifica Centro concede in couso gratuito il collettore in argomento al Comune di Ortona, che contestualmente lo consegna alla SASI S.p.A., che accetta, per consentirne la messa in funzione per le necessità della collettività locale;

ARTICOLO 3

Divieto di sub-concessione

Si fa assoluto obbligo al Concessionario di non sub-concedere sia a titolo oneroso che gratuito il bene oggetto della presente convenzione.

ARTICOLO 4

Durata della concessione

La concessione ha la durata di anni 9 (nove) dal _____ e termina il giorno _____. È data facoltà al Concessionario di rinunciare alla concessione prima della scadenza per giustificati motivi, con preavviso di 6 (sei) mesi.

Il Concessionario potrà richiedere il rinnovo della concessione di couso del collettore se ancora necessario alle proprie finalità facendone istanza un anno prima della scadenza.

ARTICOLO 5

Revoca

Il Consorzio concedente, qualora le esigenze pubbliche di bonifica lo richiedano si riserva la facoltà di revocare, con preavviso di mesi 6 (sei), la presente concessione mediante lettera Raccomandata A.R. o posta elettronica certificata senza che il concessionario abbia nulla a pretendere.

ARTICOLO 6

Responsabilità

Il Consorzio è sollevato da ogni responsabilità civile e penale derivanti dall'utilizzazione del bene da parte del Concessionario.

ARTICOLO 7

Modifiche alla costruzione

Il Concessionario non può destinare il manufatto per usi diversi da quelli previsti dalla presente concessione.

ARTICOLO 8

Controlli ed autorizzazioni all'allaccio e allo scarico di acque reflue domestiche e diverse

L'autorizzazione all'allaccio e allo scarico delle acque reflue domestiche provenienti dagli insediamenti che usufruiranno del collettore è di competenza della SASI S.p.A., che di volta in volta ne darà comunicazione al Consorzio ed al Comune.

L'autorizzazione all'allaccio, da parte di SASI S.p.A., delle acque reflue provenienti da attività produttive e/o commerciali e/o acque meteoriche di dilavamento provenienti dagli insediamenti che usufruiranno del collettore è subordinato all'autorizzazione allo scarico che deve rilasciare il Consorzio, in qualità di proprietario e gestore dell'impianto di depurazione "Arielli" dove convogliano tutte le acque reflue provenienti da suddetto collettore.

Il Consorzio è sollevato da ogni responsabilità civile e penale derivanti da eventuali allacci abusivi e/o non autorizzati.

ARTICOLO 9

Conservazione e manutenzione

Il Concessionario è responsabile della buona conservazione del bene concesso in couso e sono, altresì, a suo carico tutti gli oneri per la sistemazione dello stesso, per la manutenzione ordinaria e straordinaria che si rendesse necessaria in ordine all'uso da farne, ivi compreso il rimborso di eventuali danni, prodotti dai dipendenti o collaboratori del Concessionario.

In caso di danni prodotti da terzi o dovuti a causa di forza maggiore, il Concessionario è tenuto a darne immediato motivato avviso al Consorzio concedente.

E' fatto espresso divieto al Concessionario di far eseguire sul bene dato in concessione, senza preventivo consenso scritto del concedente, migliorie o innovazioni di qualsiasi natura le quali, in ogni caso, rimangono di diritto acquisite al Consorzio concedente senza che il Concessionario possa rimuoverle o pretendere compensi al termine della concessione.

ARTICOLO 10

Revoca per inadempienza. Decadenza

In caso di inadempienza da parte del Concessionario ad uno o più obblighi assunti, il presente atto si intenderà revocato di pieno diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., senza alcun obbligo per il Consorzio concedente di preavviso.

Il Concessionario dovrà ritenersi decaduto dalla concessione, qualora abbia mutato la destinazione del bene o, comunque, ne abbia fatto un uso irregolare.

La revoca della concessione sarà comunicata al Concessionario mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, con avviso di ricevimento.

ARTICOLO 11

Spese di registrazione fiscale

Il presente atto sarà registrato in caso d'uso con spese a carico della parte richiedente.

ARTICOLO 12

Normativa

Per quanto non previsto nel presente atto si richiamano, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile.

ARTICOLO 13

Foro Giudiziale

Per qualsiasi controversia giudiziale è competente il Foro di Chieti.

Letto, approvato e sottoscritto

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

il Presidente

(Roberto Roberti)

COMUNE DI ORTONA

XXXXXXXXXX

SASI S.p.A.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
